



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE FORESTAZIONE. USI CIVICI. AGROAMBIENTE

**Responsabile di settore: PIERONI SANDRO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 2594 del 09-03-2017

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 517 - Data adozione: 21/01/2019**

Oggetto: Reg. UE 1305/2013 - PSR Regione Toscana 2014- 2020 - Bando Sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici"- Annualità 2018: proroga del termine di presentazione delle domande di aiuto ed integrazioni.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/01/2019

Numero interno di proposta: 2019AD000622

## IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i. sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, e ss.mm.ii;

Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, e ss.mm.ii;

Richiamata la DGR n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana prende atto del testo della versione 1 del PSR approvato dalla Commissione europea;

Richiamata la DGR n. 1381 dell'11-12-2017 con la quale la Regione Toscana presa d'atto della versione 5.1 del PSR approvato dalla Commissione europea;

Vista in particolare la Sottomisura 8.3 *“Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”* - articolo 24 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

Vista la Decisione di Giunta n. 33 del 24/09/2018 *“Aggiornamento del cronoprogramma dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica del FEASR, con cui viene data attuazione, per l'annualità 2018, al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020”*;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1502 del 27/12/2017 *“Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - PSR 2014-2020. Approvazione "Direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014 e artt. 20 e 21 del Decreto MIPAAF n.2490/2017" e seconda modifica delle "Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento”*;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 65 del 15 giugno 2018 *“Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - ‘Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure a investimento’ approvate con Decreto del Direttore di Artea n. 63 del 28 Giugno 2016. Modifiche a seguito di DGR n. 1502 del 27/12/2017 e DGR n. 346 del 3/04/201”*;

Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014;

Visto l'Avviso di ricevimento inviato, ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, dai servizi della Commissione, con mail del 9/08/2018, relativo al regime SA.51793(2018/XA) Sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" che attiva il nuovo regime di aiuto;

Visto il Decreto dirigenziale n. 13316 del 17/08/2018 "*Attuazione del regime SA.51793 e modifica del regime n. Sa.43429(2015/XA) - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - di cui alla sottomisura 8.3 del PSR 2014/2020 della Regione Toscana*";

Accertata la conformità del presente bando a quanto previsto dall'Aiuto di Stato 51793(2018/XA) e al Decreto n. 13316 del 17/08/2018;

Vista la Delibera di Giunta n. 1022 del 18/09/2018 "*Reg. (UE) n.1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana - Disposizioni specifiche per l'attuazione della sottomisura 8.3. Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - annualità 2018*";

Visto il Decreto n. 15257 del 27 settembre 2018 "*Reg. UE 1305/2013 - PSR Regione Toscana 2014-2020 - approvazione del bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", annualità 2018.*";

Visto l'Allegato A) al sopra citato Decreto n. 15257/2018, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che, in linea con quanto previsto nell'Allegato A) che costituisce parte integrante della Decisione di Giunta regionale n. 33 del 24/09/2018, alle ore 13,00 del 31/01/2019 scadono i termini per la presentazione delle domande relative al citato Bando della sottomisura 8.3 per l'assegnazione dei Fondi 2018;

Considerato che è pervenuta da parte ANCI, in rappresentanza dei beneficiari, la richiesta di proroga del termine per la presentazione delle domande di aiuto, motivata dall'esigenza di una maggiore diffusione ed approfondimento mirato alle opportunità che la sottomisura può offrire;

Considerato che, ai sensi del paragrafo 18 "*Tempistica e fasi del procedimento*" delle Disposizioni comuni (Decreto del Direttore di ARTEA n. 65/2018), i termini per la presentazione delle domande di aiuto sono stabiliti dai singoli bandi;

Vista la comunicazione del Direttore Generale che autorizza lo spostamento della data di chiusura di avviso della sottomisura 8.3, annualità 2018, del PSR.

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra riportate, di prorogare alle ore 13,00 del 1/04/19 il termine per la presentazione sul sistema informativo ARTEA delle domande di aiuto relative al sopra citato Bando della sottomisura 8.3;

Considerato che è in corso di recepimento da parte della Giunta Regionale, all'interno del Cronoprogramma 2019/2021, la proroga nei termini di chiusura del bando di cui al presente Atto;

Ritenuto necessario dare mandato ad ARTEA di modificare il sistema informatico da essa gestito, in modo da permettere la ricevibilità delle domande di aiuto fino alle ore 13,00 del 1/04/19 compreso;

Considerato che in base alle richieste di chiarimento pervenute dai potenziali richiedenti è opportuno apportare alcune integrazioni al Bando della sottomisura 8.3 al fine di rendere più agevole la presentazione delle domande di aiuto ed eliminare eventuali elementi di incertezza sugli interventi ammissibili;

Ritenuto quindi opportuno modificare apportare le seguenti modifiche all'Allegato A) del D.D. 15257/2018:

I. nel paragrafo 3.1.1. "Azioni di prevenzione contro gli incendi boschivi" sono apportate le seguenti modifiche

a) il punto 2) del primo capoverso è così sostituito:

*"2) tutti gli interventi di cui ai successivi punti 1.a) e 1.b), invece possono essere eseguiti anche nel territorio di comuni classificati a medio rischio di incendio dal Piano AIB purché siano realizzati da Enti pubblici facenti parte dell'Organizzazione Regionale AIB (Comuni, Enti gestori dei parchi regionali, Aziende regionali ed altri Enti Regionali, Unioni di Comuni).;*

b) è terzo capoverso è così sostituito:

*"Tutti gli interventi di cui ai successivi punti 1.a) e 1.b) riferiti a tipologie opere di cui è previsto dal Piano AIB l'inserimento nel Censimento delle opere antincendi boschivi, se effettuati da Enti pubblici facenti parte dell'Organizzazione Regionale AIB, possono essere finanziati solo previo assenso (rilasciato entro la presentazione della domanda di aiuto) all'esecuzione dell'intervento da parte dell'Ufficio della Giunta Regionale competente in materia di incendi boschivi. Gli Uffici regionali provvederanno altresì al loro inserimento nel Censimento regionale delle opere.";*

II. dopo l'ultimo capoverso del paragrafo 3.1.d.1 "Uso di bestiame al pascolo in aree a medio e alto rischio di incendio – DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO" è aggiunto quanto segue:

*"Gli investimenti ammissibili a finanziamento riguardano esclusivamente le spese sostenute entro la presentazione della domanda di pagamento, mentre il richiedente si impegna a mantenere il pascolo sulle superfici boscate indicate in domanda per tutto il periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni Comuni."*

III. il 1° capoverso del paragrafo 3.1.3. "Elaborazione di piani di gestione o di strumenti equivalenti" è così sostituito:

*"Nell'ambito del presente bando sono ammissibili e finanziabili le spese necessarie alla redazione di Piani di gestione forestale e dei Piani dei tagli, redatti ai sensi della L.R. 39/00 e ss.mm.ii. e del vigente Regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e s.m.i.), esclusivamente se collegati ad altri investimenti ammissibili a finanziamento nell'ambito della stessa sottomisura. A tal fine almeno il 51% della*

*superficie, interessata dagli interventi previsti dal Piano nel periodo di impegno, deve riguardare interventi ammissibili nell'ambito della presente sottomisura.*”;

IV. il 1° capoverso del paragrafo 3.1.4 “*Spese generali*” è così sostituito:

*“Le spese generali, di cui al paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali” del PSR e al paragrafo “Spese generali” delle Disposizioni Comuni, sono ammissibili nel limite massimo del 10%, calcolato sull’importo complessivo degli investimenti materiali di cui alle precedenti punti 1) e 2). Nella suddetta percentuale sono inclusi i costi per gli studi di fattibilità e per la valutazione costi/benefici degli interventi (solo se collegati all’investimento).”;*

V. il 1° capoverso del paragrafo 4.2 “*Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto*” è così sostituito:

*“Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il richiedente può presentare la domanda di aiuto a decorrere dal 45° giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del presente bando ed entro le ore 13.00 del 1/04/2019.”.*

Considerato che le modifiche previste non incidono sugli aspetti finanziari e quindi si conferma quant’altro indicato nella narrativa del D.D. 15257/2018 in merito;

#### DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) Di prorogare fino alle ore 13,00 del 1/04/19 il termine per la presentazione della domanda di aiuto del Bando della sottomisura 8.3 “*Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici*” di cui al Decreto Dirigenziale n. 15257/2018;
- 2) Di dare mandato ad ARTEA di modificare il sistema informatico da essa gestito, in modo da permettere la ricevibilità delle domande di aiuto fino alle ore 13,00 del 1/04/19 compreso;
- 3) Di apportare all’allegato A) al D.D. n. 15257/2018, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti modifiche:
  - I. nel paragrafo 3.1.1.”*Azioni di prevenzione contro gli incendi boschivi*” sono apportate le seguenti modifiche
    - a) il punto 2) del primo capoverso è così sostituito:

“2) *tutti gli interventi di cui ai successivi punti 1.a) e 1.b), invece possono essere eseguiti anche nel territorio di comuni classificati a medio rischio di incendio dal Piano AIB purché siano realizzati da Enti pubblici facenti parte dell’Organizzazione Regionale AIB (Comuni, Enti gestori dei parchi regionali, Aziende regionali ed altri Enti Regionali, Unioni di Comuni).*”;
    - b) è terzo capoverso è così sostituito:

*“Tutti gli interventi di cui ai successivi punti 1.a) e 1.b) riferiti a tipologie opere di cui è previsto dal Piano AIB l’inserimento nel Censimento delle opere antincendi boschivi, se effettuati da Enti pubblici facenti parte dell’Organizzazione Regionale AIB, possono essere*

*finanziati solo previo assenso (rilasciato entro la presentazione della domanda di aiuto) all'esecuzione dell'intervento da parte dell'Ufficio della Giunta Regionale competente in materia di incendi boschivi. Gli Uffici regionali provvederanno altresì al loro inserimento nel Censimento regionale delle opere.”;*

- II. dopo l'ultimo capoverso del paragrafo 3.1.d.1 *“Uso di bestiame al pascolo in aree a medio e alto rischio di incendio – DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO”* è aggiunto quanto segue:

*“Gli investimenti ammissibili a finanziamento riguardano esclusivamente le spese sostenute entro la presentazione della domanda di pagamento, mentre il richiedente si impegna a mantenere il pascolo sulle superfici boscate indicate in domanda per tutto il periodo di impegno di cui al paragrafo *“Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione”* delle Disposizioni Comuni.”*

- III. il 1° capoverso del paragrafo 3.1.3. *“Elaborazione di piani di gestione o di strumenti equivalenti”* è così sostituito:

*“Nell'ambito del presente bando sono ammissibili e finanziabili le spese necessarie alla redazione di Piani di gestione forestale e dei Piani dei tagli, redatti ai sensi della L.R. 39/00 e ss.mm.ii. e del vigente Regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e s.m.i.), **esclusivamente se collegati ad altri investimenti ammissibili a finanziamento nell'ambito della stessa sottomisura. A tal fine almeno il 51% della superficie, interessata dagli interventi previsti dal Piano nel periodo di impegno, deve riguardare interventi ammissibili nell'ambito della presente sottomisura.**”;*

- IV. il 1° capoverso del paragrafo 3.1.4 *“Spese generali”* è così sostituito:

*“Le spese generali, di cui al paragrafo 8.1 *“Descrizione delle condizioni generali”* del PSR e al paragrafo *“Spese generali”* delle Disposizioni Comuni, sono ammissibili nel limite massimo del 10%, calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali di cui alle precedenti punti 1) e 2). Nella suddetta percentuale sono inclusi i costi per gli studi di fattibilità e per la valutazione costi/benefici degli interventi (solo se collegati all'investimento).”;*

- V. il 1° capoverso del paragrafo 4.2 *“Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto”* è così sostituito:

*“Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il richiedente può presentare la domanda di aiuto a decorrere dal 45° giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del presente bando ed entro le ore 13.00 del 1/04/2019.”;*

- 4) di comunicare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE

**CERTIFICAZIONE**